



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.0001636/AGen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della III Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza, Studi
Legali e Legislativi

S E D E

Oggetto: Regolamento regionale "Sospensione dell'obbligo di vidimazione dei Registro degli infortuni per tutte le imprese aventi sede ed operanti nel proprio territorio regionale, da parte dell'Azienda Sanitaria Locale competente territorialmente" Reg. Gen. n. 502

Ad iniziativa della G. R. -Assessore Severino Nappi-
Depositato in data 23 gennaio 2014

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 56 dello Statuto;
VISTI gli articoli 96 e 101 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:


III Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 56, comma 2, dello Statuto, la III Commissione Consiliare Permanente dovrà presentare la relazione al Consiglio nel termine breve di trenta giorni dall'assegnazione.

Napoli,

28 GEN. 2014

IL PRESIDENTE



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Dipartimento:

Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità Q.D.
607	20/12/2013	54	11	0

Oggetto:

Approvazione proposta di regolamento per la sospensione dell'obbligo di vidimazione del Registro degli Infortuni per tutte le imprese aventi sede ed operanti nel proprio territorio regionale, da parte dell'Azienda Sanitaria Locale competente territorialmente

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : B937755CF0A1382BD7D49D43385A5843732EFC5

Allegato nr. 1 : F7EEB0A8DFD41AAE2218ADE227B3E0C1E0AD7B6A


Frontespizio Allegato : 91537F88ECED947CFB38C7A09E8986412C576538

ATTIVITÀ LEGALE
REG. GEN. N. 502

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0001636/A

Del 23/01/2014 09.51.03
Da CR A. SERASS



Deliberazione N. 607

Assessore

Assessore Nappi Severino



Dipartim. Direzione G.

54

11

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 20/12/2013

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Approvazione proposta di regolamento per la sospensione dell'obbligo di vidimazione del Registro degli Infortuni per tutte le imprese aventi sede ed operanti nel proprio territorio regionale, da parte dell'Azienda Sanitaria Locale competente territorialmente

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	ASSENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	PRESIDENTE
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Gaetano	GIANCANE	
5)	"	Fulvio	MARTUSCIELLO	ATTIVITA' LEGNA
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	REG. GEN. N. 502
7)	"	Severino	NAPPI	
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	
11)	"	Pasquale	SOMMESE	
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0001636/A

Del: 23/01/2014 09.51.03

Da: CR A. SERASS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. diverse Regioni hanno già provveduto con specifiche disposizioni di legge regionale alla soppressione dell'obbligo di vidimazione del Registro degli Infortuni per tutte le imprese aventi sede ed operanti nel proprio territorio regionale;
- b. detto adempimento, che resta influente ai fini del rispetto, da parte del datore di lavoro, degli obblighi derivanti dall'art. 2087 c.c. e dalle norme settoriali di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro, riguarda, allo stato, tutte le imprese nelle quali siano occupati prestatori di lavoro subordinato e soggetti ad essi equiparati che sono obbligate alla tenuta del Registro Infortuni (art. 403 D.P.R. 27.04.1955, n. 547; art. 4, comma 5, "lettera o)" del D. Lgs. del 19 settembre 1994, n. 626);
- c. il Registro deve essere conforme al modello stabilito dal D.M. 12.09.1958, preventivamente vistato in ogni sua pagina dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, non deve contenere spazi bianchi (le scritte debbono essere fatte con inchiostro indelebile, eventuali rettifiche o correzioni devono essere eseguite in modo tale che il testo sostituito sia comunque leggibile) e deve essere conservato sul luogo di lavoro per almeno 4 anni dalla data dall'ultima registrazione o, se non utilizzato, dalla data della sua vidimazione;
- d. con l'entrata in vigore del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81), che ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell'arco di quasi sessant'anni, è stato abolito il suddetto Registro sugli Infortuni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, oggi Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, del 12 settembre del 1958, per effetto dell'abrogazione delle disposizioni che lo disciplinavano;
- e. in particolare, l'art. 304 del suddetto Decreto ha abrogato, tra gli altri, il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che istituiva all'art. 403 il Registro Infortuni e il D. Lgs. del 19 settembre 1994, n. 626, che disciplinava il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, il quale all'articolo 4, comma 5, let. o), prevedeva la tenuta del Registro tra gli obblighi inderogabili a carico del datore di lavoro;
- f. l'articolo 18 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (così come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 106 del 2009) alla "lettera r)" prevede l'obbligo del datore di lavoro di comunicare in via telematica all'I.N.A.I.L., nonché suo tramite, all'istituendo Sistema informativo nazionale per la prevenzione (S.I.N.P.) nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- g. la gestione tecnica ed informatica del S.I.N.P. è affidata all'I.N.A.I.L.;

CONSIDERATO che

- a. il D. Lgs. 81/2008, all'articolo 8, ha previsto difatti la creazione del suindicato Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di fornire i dati per indirizzare, organizzare, stabilire e valutare l'efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per orientare le attività di vigilanza, mediante l'uso integrato dei dati disponibili nei sistemi informativi dei vari enti, operanti nel settore, l'integrazione degli archivi e la creazione di banche dati unificate;
- b. ad oggi nonostante l'abolizione del suddetto Registro sia il Ministero del Lavoro con la Circolare Min. Lav. del 21.05.2008 che l'I.N.A.I.L. con Nota del 22.05.2008 hanno stabilito che l'obbligo di annotazione degli infortuni sul Registro de quo debba permanere fino al momento in cui non sarà effettivamente istituito il S.I.N.P., Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro;
- c. da ultimo, il Consiglio regionale della Campania ha approvato Legge regionale n. 11 del 9 agosto 2013, recante "Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e qualità del lavoro", con cui è stato ampliato ed aggiornato il sistema di governo regionale della sicurezza del lavoro definito dalla precedente legge regionale n. 14/2009;
- d. la predetta legge regionale prevede specifiche disposizioni destinate all'innalzamento degli standard in materia di sicurezza nel settore delle piccole e medie imprese ed il potenziamento delle infrastrutture informatiche e di coordinamento delle attività di vigilanza e controllo, con l'istituzione di speciali organismi preposti alla gestione

dei dati, tra i quali il Sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (S.I.R.P.), avente la funzione di integrare e scambiare dati in tempo reale con il Servizio Informativo Nazionale (SINP);

RILEVATO che

- a. attraverso la sospensione dell'obbligo di vidimazione del Registro da parte dell'Azienda Sanitaria Locale competente territorialmente, la Regione Campania intende accelerare, nelle more dell'entrata a regime del S.I.N.P. e assunta l'istituzione del SIRP ai sensi della legge regionale n. 11 del 2013, i processi di razionalizzazione del sistema sanitario regionale e di semplificazione dell'azione di vigilanza, eliminando inutili sovrapposizioni connesse al permanere di adempimenti obsoleti ed ininfluenti ai fini della prevenzione degli infortuni ed al contrasto delle attività irregolari;
- b. l'abolizione del Registro non comporta l'eliminazione degli obblighi connessi alla sua tenuta, ma è semplicemente legata all'applicazione dei principi fondamentali alla base dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione quali il principio di semplificazione e di informatizzazione;

RITENUTO che

- a. occorre provvedere anche in regione Campania, attraverso apposito regolamento, alla sospensione dell'obbligo di vidimazione del Registro degli Infortuni per tutte le imprese aventi sede ed operanti nel proprio territorio regionale, da parte dell'Azienda Sanitaria Locale competente territorialmente, nelle more dell'entrata a regime del S.I.N.P. e dei sistemi informatici regionali;
- b. la proposta di regolamento non prevede oneri a carico del bilancio regionale;

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;

visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

vista legge regionale n. 14/2009;

visto il parere dell'Ufficio Legislativo del Presidente prot. n. 18311 del 13/11/2013;

alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze a degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti l'istruttoria a tutti gli effetti di legge

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime.

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di regolamento concernente la sospensione dell'obbligo di vidimazione del Registro degli Infortuni per tutte le imprese aventi sede ed operanti nel proprio territorio regionale, da parte dell'Azienda Sanitaria Locale competente territorialmente, nelle more dell'entrata a regime del S.I.N.P. e assunta l'istituzione del SIRP ai sensi della legge regionale n. 11 del 2013;
- 2) la proposta di regolamento non prevede oneri a carico del bilancio regionale;
- 3) di inviare il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive e al BURC per la pubblicazione.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	607	del	20/12/2013	DIPART.	54	DIR. GEN./DIR. STAFF DIP.	11	UOD/STAFF DIR. GEN.	0
------------------	-----	-----	------------	---------	----	---------------------------	----	---------------------	---

OGGETTO :

Approvazione proposta di regolamento per la sospensione dell'obbligo di vidimazione del Registro degli Infortuni per tutte le imprese aventi sede ed operanti nel proprio territorio regionale, da parte dell'Azienda Sanitaria Locale competente territorialmente

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Assessore Nappi Severino</i>		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Oddati Antonio</i>		
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. S. Torda</i>		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	20/12/2013	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		16/01/2014

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Firma
IL DIRIGENTE
DOT.TESSA VALERIA ESPOSITO

IX LEGISLATURA

LA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale 4 febbraio 2011, n. 23;
delibera di approvare la seguente proposta di

Regolamento

SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO DI VIDIMAZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI SUL LAVORO
A SEGUITO DELLE ABROGAZIONI OPERATE DAL D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 – T.U. IN
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

”

Relazione illustrativa

Da tempo gli ordini professionali e, in particolare, quello dei Consulenti del lavoro, sollecitano l'adozione di misure di semplificazione relative alla gestione dei rapporti di lavoro nelle piccole e medie imprese.

La presente proposta di regolamento ha lo scopo di eliminare un adempimento, quello della preventiva ridimanzazione del Registro degli Infortuni presso le ASL territorialmente competenti, divenuto inattuale alla stregua del mutato quadro legislativo introdotto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Diverse Regioni hanno già provveduto con specifiche disposizioni di legge regionale alla soppressione dell'obbligo di ridimanzazione del Registro degli Infortuni (Lombardia, Liguria, Toscana, Puglia e Calabria), per tutte le imprese aventi sede ed operanti nel territorio regionale.

Come è noto, l'adempimento che resta ininfluente, ai fini del rispetto, da parte del datore di lavoro, degli obblighi derivanti dall'art. 2087 c.c. e dalle norme settoriali di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro riguarda, allo stato, tutte le imprese nelle quali siano occupati prestatori di lavoro subordinato e soggetti ad essi equiparati che sono obbligate alla tenuta del Registro Infortuni (art. 403 D.P.R. 27.04.1955, n. 547; art. 4, comma 5, "lettera o)" del D. Lgs. del 19 settembre 1994, n. 626).

Il Registro deve essere conforme al modello stabilito dal D.M. 12.09.1958, preventivamente ristato in ogni sua pagina dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, non deve contenere spazi bianchi (le scritte debbono essere fatte con inchiostro indelebile, eventuali rettifiche o correzioni devono essere eseguite in modo tale che il testo sostituito sia comunque leggibile) e deve essere conservato sul luogo di lavoro per almeno 4 anni dalla data dall'ultima registrazione o, se non utilizzato, dalla data della sua ridimanzazione.

Con l'entrata in vigore del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81), che ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell'arco di quasi sessant'anni, è stato abolito il suddetto Registro sugli Infortuni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, oggi Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, del 12 settembre del 1958, per effetto dell'abrogazione delle disposizioni che lo disciplinavano.

In particolare, l'art. 304 del suddetto Decreto ha abrogato, tra gli altri, il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che istituiva all'art. 403 il Registro Infortuni e il D. Lgs. del 19 settembre 1994, n. 626, che disciplinava il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, il quale all'articolo 4, comma 5, let. o), prevedeva la tenuta del Registro tra gli obblighi inderogabili a carico del datore di lavoro.

L'articolo 18 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (così come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 106 del 2009) alla "lettera r)" prevede l'obbligo del datore di lavoro di comunicare in via telematica all'I.N.A.I.L., nonché suo tramite, all'istituendo Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. La gestione tecnica ed informatica del S.I.N.P. è affidata all'I.N.A.I.L.

L'abolizione del Registro, quindi, non comporta l'eliminazione degli obblighi connessi alla sua tenuta, ma è semplicemente legata all'applicazione dei principi fondamentali alla base dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione quali il principio di semplificazione e di informatizzazione.

Difatti, il D. Lgs. 81/2008, all'articolo 8, ha previsto la creazione del suindicato Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di fornire i dati per indirizzare, organizzare, stabilire e valutare l'efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per orientare le attività di vigilanza, mediante l'uso integrato dei dati disponibili nei sistemi informativi dei vari enti, operanti nel settore, l'integrazione degli archivi e la creazione di banche dati unificate.

Ad oggi nonostante l'abolizione del suddetto Registro sia il Ministero del Lavoro con la Circolare Min. Lav. del 21.05.2008 che l'INAIL con Nota del 22.05.2008 hanno stabilito che l'obbligo di annotazione degli infortuni sul Registro de quo debba permanere fino al momento in cui non sarà effettivamente istituito il S.I.N.P., Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro.

Da ultimo, il Consiglio regionale della Campania ha approvato Legge regionale n. 11 del 9 agosto 2013, recante "Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e qualità del lavoro", con cui è stato ampliato ed aggiornato il sistema di governo regionale della sicurezza del lavoro definito dalla precedente legge regionale n.14/2009.

La nuova legge prevede specifiche disposizioni destinate all'innalzamento degli standard in materia di sicurezza nel settore delle piccole e medie imprese ed il potenziamento delle infrastrutture informatiche e di coordinamento delle attività di vigilanza e controllo, con l'istituzione di speciali organismi preposti alla gestione dei dati, tra i quali il S.I.R.P., Sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, avente la funzione di integrare e scambiare dati in tempo reale con il Servizio Informativo Nazionale (SINP); l'Anagrafe dei cantieri per la mappatura ed il costante aggiornamento sulla base delle notifiche preliminari acquisite dalle ASL dei dati sulle attività edilizie nel territorio regionale, e lo Sportello per la sicurezza nei luoghi di lavoro istituito presso l'Agenzia regionale per il lavoro e l'istruzione con compiti di assistenza e supporto tecnico per le imprese.

Attraverso la sospensione dell'obbligo di ridimazione del Registro da parte dell'Azienda Sanitaria Locale competente territorialmente, la Regione Campania intende accelerare, nelle more dell'entrata a regime del S.I.N.P. e dei sistemi informatici regionali, i processi di razionalizzazione del sistema sanitario regionale e di semplificazione dell'azione di vigilanza, eliminando inutili sovrapposizioni connesse al permanere di adempimenti obsoleti ed ininfluenti ai fini della prevenzione degli infortuni ed al contrasto delle attività irregolari.

Art. 1 Sospensione dell'obbligo di vidimazione del registro degli infortuni

1. Nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e in attuazione dei principi di riduzione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 6 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, alla legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese), considerata l'istituzione del sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SIRP), prevista dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 11 (Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e qualità del lavoro), a decorrere dalla data in entrata in vigore del presente regolamento, il registro degli infortuni, previsto dalla lettera o) dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, da tenere secondo il modello e le modalità previste dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958, non è soggetto a vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
2. Ai fini della tenuta del registro degli infortuni e della statistica degli infortuni di cui all'articolo 404 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo degli infortuni con le registrazioni effettuate su supporto informatico che contengano tutti i dati dell'infortunio previsti nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958, purché tali dati siano immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza e trasmessi al sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SIRP).
3. La registrazione prevista dal comma 2 comprende anche gli infortuni occorsi a lavoratori che operano presso le proprie unità produttive in distacco o in somministrazione, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30). In tali casi la registrazione è limitata all'indicazione della data di infortunio, del nominativo dell'infortunato e delle cause.
4. La soppressione dell'obbligo di vidimazione del registro degli infortuni non comporta l'eliminazione degli obblighi connessi alla tenuta del registro, che vanno ugualmente assolti dal datore di lavoro, nelle more dell'entrata in funzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (S.I.N.P.).